

IL COLLEGIO DI ROMA

- Dott. Giuseppe Marziale..... Presidente
- Dott.ssa Claudia Rossi..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Saverio Ruperto..... Membro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario per le controversie in
cui sia parte un consumatore
(Estensore)
- Dott.ssa Daniela Primicerio..... Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 16.3.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente, titolare di conto corrente cointestato con la moglie, con il presente ricorso lamenta l'applicazione da parte dell'intermediario di una commissione per mancanza fondi di € 150. Espone che, con nota del 25 maggio 2009, la banca comunicava l'introduzione dell'anzidetta commissione in luogo di quella di massimo scoperto. Il cliente non riteneva di accettare tale modificazione unilaterale del contratto e, pertanto, esercitava il diritto di recesso con comunicazione del 10 giugno 2009. L'istituto di credito procedeva ugualmente all'applicazione della commissione per mancanza di fondi, addebitando un importo di € 150, a fronte di uno scoperto medio di € 144,39 per 40 giorni, come da estratto conto del 30 settembre 2009. Veniva, quindi, presentato reclamo in data 20 ottobre 2009, al fine di ottenere la richiesta chiusura del conto e la restituzione della somma trattenuta a titolo di commissione per mancanza di fondi.

Stante la mancanza di riscontro da parte dell'intermediario nel termine di 30 giorni, il cliente si determinava alla presentazione di ricorso a questo Collegio per ottenere la chiusura del conto corrente, unitamente al rimborso dell'addebito applicato per l'applicazione della commissione.

L'intermediario non depositava alcun foglio di controdeduzioni.

A mezzo fax del 30 dicembre 2009, il ricorrente, congiuntamente alla moglie cointestataria del conto in contestazione, comunicava l'intervenuta chiusura del rapporto e l'avvenuta restituzione dell'importo di € 150 da parte della banca, chiedendo «di voler sospendere la procedura innescata con il citato ricorso», in quanto completamente soddisfatti.

Pertanto, il Collegio ritiene cessata la materia del contendere.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 231 del 15 aprile 2010

P.Q.M.

Il Collegio dichiara cessata la materia del contendere.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE